



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 29 DEL 14/09/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU - ANNO 2020

L'anno duemilaventi, questo giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

BACCUINI LUISA	Consigliere
PEQINI MARIOL	Consigliere
BONURA MARTINA	Consigliere
FERRARI MARZIO	Consigliere
BORIOLI MONICA	Consigliere
VISIOLO ROBERTO	Consigliere
SARZI AMADE' BARBARA	Consigliere
AVOSANI ALDO	Consigliere
SACCHI CHIARA	Consigliere
MANFREDINI ANDREA	Consigliere
MANINI GABRIELE	Consigliere
ROVANI GIACOMO	Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	

Totale presenti: 9

Totale assenti: 3

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il consigliere anziano Luisa Bacchini, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: SOTTILI ELISABETTA, BERNI SIMONA, VEZZANI NICOLA, NEGRI STEFANO



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU - ANNO 2020

Illustra il punto il responsabile del Servizio Associato dei tributi, dott. Spatazza Giacomo.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) dispone che: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;
- l'art. 1, comma 780 della medesima legge n. 160 del 27/12/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 50 del 21/12/2018, ad oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2019. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.”, con la quale venivano approvate le seguenti aliquote e agevolazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2019:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,55 per cento	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

ESENTE

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

ANZIANI E DISABILI

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA

Sono esenti le:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ESENTE

ALLOGGI SOCIALI (Decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

	<p>cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<p>0,55 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2019. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><u>COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA:</u> <u>La base imponibile IMU è ridotta del 50%</u> per le unità immobiliari, fatta</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

<p>per cento</p>	<p>eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</p>
<p>0,98 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</p> <p>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI: Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p>ALTRI IMMOBILI: La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none">• 7,60% quale riserva dello Stato;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

	<ul style="list-style-type: none">• 2,20‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).
0,98 per cento	<p>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p> <p>-----</p> <p>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;• costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
1,06 per cento	<p>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2018. L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).</p>

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51 del 21/12/2019 avente oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC). ANNO 2019" con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,25 per cento	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
0,10 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

ESENTE	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Lo stesso regime si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
ESENTE	ANZIANI E DISABILI E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ESENTE	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già <u>pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
ESENTE	CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ESENTE	FORZE DI POLIZIA Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ESENTE	COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA Si tratta delle <ul style="list-style-type: none">• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

	relative pertinenze, nonché delle <ul style="list-style-type: none">• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
ESENTE	ALLOGGI SOCIALI (Decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
0,00 per cento	FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
0,00 per cento	ALTRI FABBRICATI ABITATIVI <ul style="list-style-type: none">• Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze• Alloggi a canone concertato• Alloggi in comodato• Alloggi a disposizione• Alloggi a canone libero
0,00 per cento	ALTRI IMMOBILI: <ul style="list-style-type: none">• Aree fabbricabili• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale

ATTESO che la legge n. 160 del 27/12/2019 dispone:

- all'articolo 1, comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

- cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- all'articolo 1 comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 30/12/1993 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - all'articolo 1, comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - all'articolo 1, comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - all'articolo 1, comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - all'articolo 1, comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 27/12/2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ovvero entro il 28/06/2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 27/12/2019 che prevede che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa e in assenza del quale la medesima è priva di efficacia;

RAVVISATO che il Dipartimento delle Finanze del MEF, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, a tutt'oggi non ancora adottato, decorre solo a partire dall'anno 2021, ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso sarà vigente l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite l'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del medesimo Dipartimento delle Finanze, la disposizione



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

che sancisce l'inidoneità della deliberazione, qualora priva del prospetto, a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto medesimo di cui al citato comma 756;

PRESO ATTO che lo stanziamento di bilancio per l'esercizio 2020 relativo al gettito i.m.u. ordinaria, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale – FSC è quantificato in € 1.890.169,93 e che il medesimo concorre al perseguimento dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che, sulla base delle stime predisposte dall'Ufficio Unico Associato dei Tributi presso l'Unione dei comuni 'Bassa Reggiana', detta previsione di gettito può essere soddisfatta con l'adozione delle seguenti aliquote:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,55 per cento	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

	<p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concordato (L. 431 del 9/12/1998).</p> <p>Ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2020. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><u>La base imponibile IMU è ridotta del 50%</u> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA PER: ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:</p> <p>Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

<p>0,98 per cento</p> <p>0,98 per cento</p>	<p>ALTRI IMMOBILI: La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi<ul style="list-style-type: none">• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come previsto dal comma 753 L. 160/2019 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none">• 7,60% quale riserva dello Stato;• 2,20% quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).
<p>0,98 per cento</p>	<p>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p> <p>-----</p> <p>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;• costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
<p>1,06 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2018. L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).</p>
<p>0,25 per cento</p>	<p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

	non siano, in ogni caso, locati.
0,10 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750, Legge 160/2019.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'Ufficio Unico Associato dei Tributi Unione dei comuni 'Bassa Reggiana', dott. Giacomo Spatazza e dal Responsabile del Servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi', ai sensi dell'art.49 del DLgs.267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Con voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 3 (Manfredini, Manini, Rovani) resi per alzata di mano da n. 6 consiglieri votanti su n. 9 consiglieri presenti;

DELIBERA

- DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020 per il comune di Luzzara:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,55 per cento	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

per cento	FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
0,76 per cento	ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concordato (L. 431 del 9/12/1998). Ai sensi del c. 760, L. 160/2019, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u>
0,76 per cento	ALIQUOTE AGEVOLATE FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2020. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate. <u>La base imponibile IMU è ridotta del 50%</u> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
0,98 per cento	ALIQUOTA ORDINARIA PER: ALTRI FABBRICATI ABITATIVI: Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016. L'aliquota si applica



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

	<p>anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p>ALTRI IMMOBILI: La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi<ul style="list-style-type: none">• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale <p>Per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come previsto dal comma 753 L. 160/2019 - di cui;</p> <ul style="list-style-type: none">• 7,60% quale riserva dello Stato;• 2,20% quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).
<p>0,98 per cento</p>	<p>TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p> <p>-----</p> <p>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;• costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
<p>1,06 per cento</p>	<p>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2018. L'aliquota si applica anche alle relative</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

	pertinenze (C/6, C/7, C/2).
0,25 per cento	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
0,10 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al comma 750, Legge 160/2019.

2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006, il 1° gennaio 2020;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 27/12/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il successivo termine perentorio del 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
4. **DI DICHIARARE**, ai sensi del punto 9, 4° comma, del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
5. **DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi' di adottare gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
6. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Unico Associato dei Tributi Unione dei comuni 'Bassa Reggiana' di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 27/12/2019, nel rispetto dei termini di cui al precedente punto n. 3 del dispositivo;
7. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, con la seguente e separata votazione resa per alzata di mano: favorevoli 6, contrari 0, astenuti 3 (Manfredini, Manini, Rovani), al fine di poter dar corso alla pubblicazione telematica del presente atto con la massima tempestività.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 29 del 14/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del consiglio comunale
Luisa Baccuini

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi
